

STATUTO DEL CIRCOLO VELICO TIVANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

DENOMINAZIONE – SEDE

ART. 1

E' costituito con sede in VALMADRERA il "Circolo Velico Tivano Associazione sportiva dilettantistica" con sede in via Trieste, 1. E' facoltà dell'Assemblea straordinaria dei soci trasferire la sede in altro luogo dello stesso comune, ovvero istituire sedi secondarie in altri comuni dello Stato o all'estero.

DURATA

ART. 2

La durata dell'Associazione è illimitata.

SCOPO – OGGETTO

ART. 3

L'Associazione, che è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale e non ha scopi di lucro, si propone di offrire ai soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali.

L'Associazione potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale ed anche all'estero.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione Italiana Vela; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti Federali nelle parti relative all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.

ART. 4

Per il conseguimento degli scopi anzidetti l'Associazione assume i seguenti compiti:

- A) Perseguire finalità sportive e culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell'informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere

- inerente alla vela e agli alti sport acquatici; ricorrendone le esigenze potranno essere costituite sezioni di attività per le diverse discipline sportive praticate;
- B) Partecipare attivamente all'approntamento ed alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportivo-ricreativa e culturale;
 - C) Gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione e perfezionamento, coordinamento delle attività sportive, ricreative e culturali con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati;
 - D) Proporre e garantire agli associati i servizi di assistenza sociale, economica, culturale, sportiva, finanziaria e assicurativa anche attraverso specifiche gestioni e convenzioni con terzi operatori;
 - E) Acquistare, vendere, costruire e gestire immobili e impianti sportivi-ricreativi e culturali.

COLORI SOCIALI

ART. 5

I colori dell'Associazione sono il blu, il giallo oro ed il bianco. Il guidone sociale è formato da una ruota di timone di colore giallo su sfondo blu con all'interno tre vele stilizzate bianche, la scritta CVT e quattro onde a tratto bianco. La sigla sociale è C.V.T.

SOCI

ART. 6

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Tutti i soci hanno uguali diritti nei confronti dell'Associazione e li possono esercitare con le modalità previste nel presente statuto, gli stessi devono adempiere ai medesimi doveri nei confronti della stessa.

I soci si dividono in tre categorie:

Soci ordinari

Soci onorari

Soci juniores

Sono soci onorari coloro che si siano distinti per particolari meriti sportivi o organizzativi; la decisione in merito ai requisiti per l'attribuzione di tale qualifica spetta al Consiglio Direttivo.

Sono soci juniores tutti coloro che non hanno ancora raggiunto la maggiore età come previsto dalle vigenti norme. Essi non hanno diritto di voto in assemblea.

ART. 7

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo apposita domanda, impegnandosi di attenersi al presente statuto ed a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione e specificando la categoria di cui al precedente articolo. Il Consiglio Direttivo deciderà secondo criteri predeterminati. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisterà la specifica di socio.

ART. 8

I soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.

RECESSO – ESCLUSIONE

ART. 9

La qualifica di socio si perde per recesso, causa di morte, dimissioni morosità o indegnità.

ART. 10

Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione nei casi di recesso, dimissioni e morosità; ratifica la causa di morte. In caso di indegnità la stessa verrà sancita dal Collegio dei Probiviri.

ART. 11

Le deliberazioni prese in caso di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera.

I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

FONDO COMUNE

ART. 12

Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, eventuali obbligazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre fondo comune i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

ESERCIZIO SOCIALE

ART. 13

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli Associati.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli Associati entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

SEZIONI SPORTIVE

ART. 14

In particolare per ogni attività sportiva è costituita e funzionante una specifica sezione, alla quale aderiscono tutti coloro che sono interessati alla rispettive discipline. Gli aderenti alla diverse sezioni debbono essere soci dell'Associazione. Analogamente possono essere costituite sezioni per altri e diversi gruppi di interesse. La direzione e l'organizzazione della sezione è affidata da un comitato eletto dall'Assemblea della sezione stessa e ratificato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il Comitato di sezione nel cui ambito sono assegnati alcuni incarichi (responsabile, gare e manifestazioni, impianti e attrezzature, corsi e centri di avviamento, ecc.), deve:

- a) applicare lo Statuto Sociale ed attenersi ad esso ed alle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
- b) predisporre il programma delle attività e il relativo bilancio preventivo della sezione, che dovranno essere esaminati ed approvati dal Consiglio Direttivo;
- c) sottoporre al Consiglio Direttivo le proposte inerenti le norme per l'uso degli impianti sportivi, alla scelte dei tecnici e degli istruttori ed ai relativi accordi di natura economica, oltre a quanto investe l'immagine ed i principi sui quali si fonda la vita dell'Associazione;
- d) far rispettare a tutti i tesserati (soci, dirigenti, istruttori, atleti) le norme emanate degli Enti e dalle Federazioni compatenti relative alla partecipazione all'attività svolta nelle diverse discipline sportive;
- e) gestire organizzativamente e tecnicamente il programma ed il bilancio preventivo concordato con il Consiglio Direttivo; i bilanci preventivi e consuntivi delle sezioni sono autonomi ma costituiscono parte integrante di quelli dell'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 15

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato dall'Assemblea)
- d) il Collegio dei Probiviri (se nominato dall'Assemblea)

ASSEMBLEE

ART. 16

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione, a cura del Consiglio Direttivo, deve effettuarsi almeno otto giorni prima della adunanza (quindici se è previsto il rinnovo di cariche sociali o l'approvazione di bilanci), contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'intervallo tra la prima e la seconda convocazione deve essere di almeno 24 ore.

ASSEMBLEA ORDINARIA

ART. 17

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede, a scrutinio segreto, alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti;
- e) discute gli argomenti di interesse sociale riguardante i singoli soci. In tali casi la votazione deve essere fatta a scrutinio segreto

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Consiglio dei Revisori dei Conti o dal Collegio dei Probiviri. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ART. 18

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata altresì su richiesta al Consiglio Direttivo da parte del 10% dei soci aventi diritto al voto. Lo stesso, nella prima riunione, formulerà l'ordine del giorno e provvederà alla convocazione a norma di statuto; l'Assemblea straordinaria dovrà essere tenuta nei trenta giorni successivi.

ART. 19

In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria. È regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle Assemblee è ammessa la partecipazione e la votazione per rappresentanza esclusivamente da socio a socio e per singole riunioni. La delega espressa per una convocazione varrà anche per le convocazioni successive. Ogni socio potrà rappresentare al massimo altri 2 (due) soci.

Nelle Assemblee convocate per l'approvazione dei bilanci o per cariche elettive, devono essere presenti almeno il 5% dei componenti le Assemblee.

Non possono partecipare alle Assemblee i soci non in regola con i pagamenti e i soci ai quali sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione.

Le Assemblee deliberano a maggioranza dei voti espressi, nei voti espressi non sono ricompresi gli astenuti e i voti nulli. Per le modifiche allo Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati aventi diritto di voto. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Nelle votazioni relative al bilancio i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti non hanno diritto di voto.

ART. 20

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice presidente o dalla persona designata dalla assemblea stessa. Le nomine del segretario e, ove occorra, del seggio elettorale, sono fatte dal Presidente dell'Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 21

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo dispari di cinque membri scelti tra gli associati. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente alla prima seduta. Lo stesso nomina il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà più uno dei membri. La convocazione può essere fatta anche verbalmente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Deve essere invitato il Consiglio dei Revisori dei Conti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- b) redigere il bilancio consuntivo
- c) compilare i regolamenti interni
- d) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alla attività sociale;
- e) deliberare sulla costituzione e lo scioglimento delle sezioni sportive autonome;
- f) deliberare circa l'ingresso, il recesso, l'esclusione, e le dimissioni degli associati e ratificare la causa di morte;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

ART. 22

In caso di assenza ingiustificata e prolungata per tre riunioni consecutive o di spontaneo recesso di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli tramite cooptazione sino alla scadenza del mandato, con deliberazione approvata anche dal Consiglio dei Revisori dei Conti purchè il nuovo membro abbia riportato almeno il 50% dei voti dell'ultimo eletto. Ove non sia possibile la cooptazione o venga meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica, o il Collegio dei Revisori dei Conti in caso di dimissioni totalitarie, debbono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti nei trenta giorni successivi alla convocazione. I nuovi eletti restano in carica sino alla scadenza del quadriennio.

PRESIDENTE

ART. 23

Il Presidente che viene eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale della Associazione. In caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal vice Presidente. Il Presidente decade per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo. In tale caso il Consiglio Direttivo resta in carica per l'ordinaria amministrazione ed è presieduto dal vice presidente o, in sua assenza dal consigliere più anziano e ciò sino all'espletamento delle procedure di integrazione del numero dei componenti e successiva elezione del nuovo Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 24

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti e il Presidente di tale Collegio. Qualora eserciti tale facoltà lo stesso sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti. I revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

ART. 25

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 26

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri, a scrutinio segreto; lo stesso è composto da tre componenti, che nominano tra di loro un Presidente, e da due supplenti. In caso di dimissioni, decadenza o non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dell'incarico gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti.

Il Collegio dei Probiviri decide, su parere consultivo del Consiglio Direttivo, i procedimenti disciplinari a carico dei soci, adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione
- b) deplorazione
- c) sospensione sino ad un massimo di dodici mesi
- d) radiazione

Avverso i provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso reclamo all'Assemblea straordinaria da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione. L'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dal deposito del reclamo. L'Assemblea decide a scrutinio segreto. Le decisioni dell'Assemblea non possono essere impugnate davanti all'Autorità Giudiziaria.

Qualora non istituito le funzioni di tale collegio sono demandate al Consiglio Direttivo.

LIBRI SOCIALI

ART. 27

Le delibere dell'Assemblea Generale dei soci e del Consiglio Direttivo e le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti verranno trascritte su appositi registri.

NATURA DELLE CARICHE

ART. 28

Tutte le cariche sociali, elettive e non, sono onorarie.

CANDIDATURE

ART. 29

I candidati alle cariche sociali devono presentare le loro candidature entro il termine di dieci giorni liberi dalla data di prima convocazione. Non possono candidarsi i soci non in regola con i pagamenti, quelli che hanno subito una sanzione definitiva in corso di esecuzione nonché i componenti la Commissione Verifica Poteri e la Commissione di Scrutinio.

L'elenco dei candidati è predisposto dal Consiglio Direttivo. Non sono ammesse candidature a cariche diverse.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 30

Ogni controversia tra associati o tra questi e l'Associazione e/o i suoi organi inerenti l'attività dell'Associazione o ad esse connessa, dovrà venire sottoposta, con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle due parti ed il terzo dai primi due o in difetto dal Delegato Regionale del C.O.N.I. nella cui regione si trova la sede legale dell'Associazione. Gli arbitri decideranno secondo equità e senza formalità di procedura con lodo non impugnabile. Il mancato rispetto della presente clausola costituisce illecito disciplinare.

SCIoglimento

ART. 31

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determinerà la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione. Nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci, determinandone i poteri. L'eventuale attivo risultante dalla liquidazione dovrà essere devoluto ad Associazioni Sportive o ad Enti Pubblici con analoghe finalità.

NORMA FINALE

ART. 32

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.